


CODICE ETICO

Fondazione One Health Basic and Translational Actions Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases (INF-ACT)



Approvato dal CDA della Fondazione INF-ACT del 14.03.2024 e dall'Assemblea Generale dei Membri in data 24.05.2024

Parte I - Principi fondamentali e ambito applicativo del Codice etico

Art. 1 – Principi fondamentali

1. La Fondazione "One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" INF-ACT (d'ora in avanti anche "la Fondazione") è una Fondazione di Partecipazione, apolitica e apartitica, senza fini di lucro, istituita nel 2022. La Fondazione INF-ACT è riconosciuta al n. 516, pagina 619 del Volume II dell Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Pavia tenuto presso la Prefettura ai sensi del D.P.R. 361/2000. Codice Fiscale 96084470184 - Partiva IVA 02894510185.
2. La finalità generale perseguita dalla Fondazione è il raggiungimento degli obiettivi di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - Next GenerationEU.
3. Ai sensi dello Statuto, la Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica sulla tematica delle malattie infettive emergenti, adottando un approccio multidisciplinare, olistico e di problem solving basato sull'eccellenza scientifica (art 4, comma 1, dello Statuto della Fondazione)
4. Nell'ambito del quadro normativo-regolamentare tracciato dal l'avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, la Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le tranches di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo avviso pubblico del Ministero del l'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del programma di ricerca e per assicurare l'adempimento delle previsioni di cui al più volte citato avviso pubblico.
5. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), la Fondazione svolge attività finalizzate all'implementazione di un sistema di controllo attivo della circolazione delle malattie emergenti in Italia in grado di monitorare le specie autoctone o "aliene" invasive di vettori potenzialmente capaci di trasmettere malattie infettive emergenti e la circolazione degli agenti patogeni nella popolazione umana e animale (ospiti e vettori) attraverso l'integrazione degli attuali sistemi di monitoraggio, contribuendo allo sviluppo di una filiera che parta dalla ricerca di frontiera e arrivi ai prodotti e ai servizi finali, considerando altri aspetti trasversali quali: il rafforzamento di competenze chiave per l'identificazione, la diagnostica, la cura e la prevenzione, incluso il trasferimento di tecnologie e di conoscenze e la capacità di integrare le tecnologie in sistemi e servizi.
6. La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei Membri della Fondazione stessa.

7. Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, su mandato e previo consenso dei propri Membri esplicitamente conferito in Assemblea, la Fondazione, tra l'altro, potrà:
- elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati; i membri potranno mettere a disposizione le risorse necessarie per l'attuazione di tali progetti; dette risorse potranno essere rimborsate dalla Fondazione;
 - partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
 - collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
 - stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché; diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché; i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, come dataria o comunque posseduti o detenuti, nonché; gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;
 - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 2 – Ambito di applicazione del Codice Etico

1. Il presente Codice Etico (di seguito anche "il Codice") si propone quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabile, a integrazione delle disposizioni normative già vigenti, ai componenti degli organi, ai dipendenti, ai collaboratori e ai consulenti della Fondazione nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Fondazione.
2. La Fondazione si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice e a promuovere il rispetto di ogni sua specifica norma secondo un'interpretazione ragionevole.

Parte II - Regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Personale

Art. 3 – Principi etici di riferimento

Art.3.1 Doveri fondamentali

1. La Fondazione ritiene essenziali ai fini del conseguimento delle proprie finalità l'integrità morale, l'onestà intellettuale, il rispetto reciproco.
2. Tutti i membri della Fondazione hanno un dovere di correttezza nei confronti dei singoli appartenenti alla Fondazione, e agli enti membri della Fondazione, e sono tenuti a uniformarsi a criteri di lealtà, probità e imparzialità. Hanno inoltre il dovere di mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle disposizioni organizzative della Fondazione e di garantire la presenza continua e proficua durante gli incontri legati all'attività progettuale e negli organi collegiali.



Art. 3.2 - Trasparenza e pubblicità

1. Tutte le delibere e i provvedimenti adottati dagli organi della Fondazione debbono essere adeguati a criteri di trasparenza e di pubblicità e, nel rispetto delle normative vigenti, nello spirito di condivisione delle scelte e di assunzione di responsabilità.
2. Tutti gli esponenti della Fondazione si impegnano alla piena trasparenza circa situazioni e comportamenti che appaiono incompatibili con l'attività nella Fondazione, con particolare attenzione a tutte le potenziali situazioni di conflitto di interesse che, anche al di là dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti, possono comunque contrastare con i principi di cui al Codice Etico dell'Università.
3. Chi ritenga di trovarsi o di potersi trovare in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli della Fondazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti.

Art.3.3 - Protezione della salute e tutela dell'ambiente

1. La Fondazione riconosce il valore primario della salvaguardia della persona, della sua salute e dell'ambiente di lavoro; si impegna a garantire condizioni di lavoro rispettose di tali beni e orientare proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra le proprie attività e il rispetto di tali beni.

Art 3.4 - Rifiuto di ogni forma di discriminazione

1. La Fondazione garantisce le medesime condizioni di rispetto e di pari dignità a tutti i soggetti afferenti ad essa; respinge ogni forma di discriminazione in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere e l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le diverse abilità, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.
2. Sussiste discriminazione quando, in vista dei fattori di cui al comma precedente, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga, nonché quando un provvedimento, un atto, una prassi, un criterio o un comportamento – anche omissivo – possano mettere in una posizione di particolare svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma.
3. La Fondazione adotta opportune strategie atte a disincentivare e, ove necessario sanzionare, comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere nei confronti di un suo componente nell'ambito lavorativo da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di pressione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero da compromettere la salute, la professionalità, le condizioni esistenziali o la dignità del docente, del ricercatore, del personale tecnico-amministrativo o dello studente.
4. La Fondazione respinge ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio adottati per uno dei motivi di cui al primo comma, così come ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ossia l'idea di supremazia o superiorità morale di una persona o di un gruppo rispetto ad altri; incoraggia le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

Art.3.5 - Abusi, fastidi e molestie di natura sessuale

1. La Fondazione non tollera e provvede a sanzionare fastidi, abusi o molestie di natura sessuale assicurando alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
2. Il fastidio e l'abuso sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali e/o proposte di



prestazioni a contenuto sessuale e/o atteggiamenti o espressioni verbali impropri aventi a oggetto la sfera personale della sessualità rivolti a una persona.

3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti o se ne renda passivo testimone.
4. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale.

Art.3.6 – Abuso di ruolo dominante

1. A nessun appartenente della Fondazione è consentito abusare dell'autorevolezza derivante dalla propria posizione ovvero dall'incarico ricoperto allo scopo di trarne vantaggi personali o di indurre altri soggetti a eseguire prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti della Fondazione.

Art.3.7 – Molestie morali e *mobbing*

La Fondazione rifiuta qualsiasi tipo di molestia morale o qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana e adotta opportune strategie atte a disincentivare e a sanzionare comportamenti vessatori specialmente se abituali e protratti nel tempo che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, di ricerca, di docenza e di studio.

Art. 3.8– Imparzialità e Integrità

1. La Fondazione, nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o daparte di terzi in grado di compromettere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.
2. A tal fine la Fondazione si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati o comunque il determinarsi di situazioni quali previste, in via esemplificativa, dal dlgs. n.231/01,dalla legge 190/2012, dal dlgs. n. 33/2013. A tal riguardo, La Fondazione non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurarsivantaggi diretti o indiretti; è invece consentito accettare od offrire doni che rientrino nei consueti usidi ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze.
3. I componenti degli organi, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione devono usare le risorse economiche istituzionali, di provenienza pubblica o privata, ed i beni strumentali secondo criteri di responsabilità, trasparenza, economicità e diligenza; ciò al fine di poter giustificare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e poter produrre idonea documentazione o rendicontazione su richiesta dei competenti organi o uffici di controllo.
4. E' vietato utilizzare risorse strumentali o economiche della Fondazione per fini di natura personale o per scopi non istituzionali, o in ogni caso non espressamente consentiti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3.9. Regole di condotta

1. L'attività degli organi, dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto, dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria e dalle procedure interne oggetto di specifici regolamenti: essi sono tenuti:
 - ad impegnarsi attivamente affinché la Fondazione possa trarre beneficio dalle loro specifiche competenze;

- ad una partecipazione continuativa ai lavori della Fondazione, denunciando tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li veda coinvolti;
 - alla rigorosa riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività.
2. I componenti degli Organi sono tenuti, in particolare, a non divulgare alcuna notizia relativa allo svolgimento dei lavori collegiali, spettando soltanto ai legali rappresentanti della Fondazione la diffusione di informazioni e la gestione dei rapporti con la stampa; a far prevalere sempre l'interesse della missione istituzionale rispetto all'interesse particolare del singolo; ad astenersi sempre da condotte di nepotismo e favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e l'imparzialità; ad astenersi, nell'esercizio del proprio incarico o funzione, da attività, comportamenti e atti incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Fondazione e con enti e/o soggetti collegati, e a riferire di situazioni in cui potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Fondazione e in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.
3. Per quanto concerne le situazioni di conflitto di interessi, queste vanno individuate tenendo conto non solo delle norme di legge, ma anche delle più rigorose migliori pratiche di governo, con specifico riferimento ai rapporti professionali, familiari e amministrativi. In particolare, tutti i componenti degli organi, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione comunicano in apposita dichiarazione al Consiglio di Amministrazione:
- tutti i rapporti intercorrenti con la Fondazione;
 - tutti i rapporti intercorrenti tra la Fondazione e gli enti e/o soggetti ad essa collegati;
 - tutte le cariche ricoperte in società o enti pubblici e privati.
4. Ferma la competenza del Comitato Etico e di Garanzia della Fondazione INF-ACT, sono comunque incompatibili tutti i rapporti di collaborazione e di consulenza con la Fondazione e l'assunzione di cariche di amministrazione e di controllo nella Fondazione o in enti ad essa collegati, che prevedano erogazione di compensi o gettoni di presenza. Sono considerati soggetti collegati:
- le società o gli enti, diversi dalla Fondazione ed i suoi membri, nei quali i componenti degli organi, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione partecipano o sono membri di organi di amministrazione o di controllo;
 - gli studi professionali e i loro membri dei quali i componenti degli organi, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione facciano parte;
 - gli stretti familiari (convivente o coniuge; figli; figli del convivente, persone a carico dei componenti degli organi, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione).

Art.3.10 – Conflitto di Interesse

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un appartenente alla Fondazione si ponga in potenziale o effettivo contrasto oppure risulti incompatibile con l'interesse della Fondazione. Il conflitto può essere causato in via esemplificativa:
- da rapporti di lavoro o di consulenza con enti di formazione o di ricerca potenzialmente o effettivamente concorrenti con la Fondazione;
 - da attività professionali privatamente esercitate in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte all'interno della Fondazione
 - dalla utilizzazione di informazioni acquisite nella Fondazione in vista di vantaggi personali o a favore di terzi;
 - dalla negoziazione e dalla stipula di contratti che si risolvano, al di fuori di quanto consentito dalle normative, in vantaggi personali o di terzi.



2. Chi ritenga di trovarsi o di potersi trovare in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli della Fondazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti.

Parte III - Disposizioni attuative

Art.4 – Osservanza e violazione del Codice Etico

1. Ogni componente della Fondazione è tenuto a osservare le disposizioni del presente Codice Etico e può altresì rivolgersi al Consiglio di Sorveglianza Scientifico (Rif. Art. 3 del Regolamento degli Organi Extra-Statutari della Fondazione INF-ACT), per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente Codice Etico o la condotta appropriata in relazione alle fattispecie ricadenti nel relativo ambito di applicazione.

Art.5- Consiglio di Sorveglianza Scientifico quale Commissione di Garanzia

1. E' demandata al Consiglio di Sorveglianza Scientifico della Fondazione INF-ACT l'attuazione dei precetti deontologici contenuti nel presente Codice Etico, così come definito dall'Art. 3 del regolamento degli Organi Extra-Statutari della Fondazione.
2. Il Consiglio di Sorveglianza Scientifico svolge le proprie funzioni di Commissione di Garanzia su mozione sostenuta da almeno uno dei suoi membri; gli atti del Consiglio di Sorveglianza sono adottati nel rispetto del principio del contraddittorio con gli interessati, e devono essere motivati; gli stessi sono assunti entro 90 giorni dalla data dell'atto di iniziativa, essendo perentorio il procedimento in caso di inerzia.
3. Il procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni comportamentali previste dalle disposizioni del presente Codice Etico è sospeso nel caso di avvio o pendenza di procedimento disciplinare e/o giudiziario.

Art.6– Provvedimenti della Consiglio di Sorveglianza Scientifico

1. Il Consiglio di Sorveglianza Scientifico può proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei sotto indicati provvedimenti:
 - sospensione del procedimento;
 - archiviazione;
 - richiamo riservato;
 - biasimo comportamentale con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato, nei casi di violazione grave o reiterata delle disposizioni del presente Codice Etico.
2. A richiesta del componente del Consiglio di Amministrazione assoggettato a valutazione comportamentale, il provvedimento con cui è stata disposta l'archiviazione può essere reso pubblico.
3. Nei casi di richiamo riservato o di biasimo comportamentale, il Consiglio di Sorveglianza Scientifico può decidere di rendere pubblica sul sito web della Fondazione la "massima" etica, desunta dal caso concreto, a valere per la comunità della Fondazione, come esempio di violazione comportamentale.

4. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Sorveglianza Scientifico, sono, in ogni caso, trasmessi in copia al Presidente della Fondazione.
5. Nei casi di biasimo comportamentale, il Presidente della Fondazione INF-ACT provvederà a informare le competenti strutture degli enti membri della Fondazione che ne potranno tenere conto per un periodo massimo di tre anni.

Art.7 – Disposizioni finali

1. Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14.03.2024 e dall'Assemblea Generale dei Membri in data 24.05.2024 entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione "Fondazione Trasparente"
2. Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico dovranno essere adeguate e rese conformi alle disposizioni contenute nello Statuto della Fondazione.